



**REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO
DELLA FAUNA SELVATICA E
DOMESTICA INSELVATICHITA
ATTUATO DAGLI OPERATORI
FAUNISTICI AUTORIZZATI (ART. 41
L.R. 26/1993)**

APPROVATO CON RIUNIONE DELIBERATIVA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I
POTERI DEL CONSIGLIO P.V. N. 31 DEL 28/10/2013

**REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA E DOMESTICA
INSELVATICHITA ATTUATO DAGLI OPERATORI FAUNISTICI AUTORIZZATI (ART. 41
DELLA L.R. n. 26 del 16.08.1993 E SUCC. MOD.).**

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Principi e finalità

1. Con il presente Regolamento "Controllo della fauna selvatica e domestica inselvatichita attuato dagli operatori faunistici autorizzati (art. 41 della L.R. n. 26 del 16.08.1993 e succ. mod.)" la Provincia di Varese persegue l'obiettivo generale di arginare i danni che talune specie di animali provocano alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico, forestale e ittico, nonché ad altre specie di fauna selvatica di interesse protezionistico o venatorio. Ciò anche al fine di contenere i costi del risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati.

Art.2 - Competenze

1. La Provincia di Varese, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 19 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, dell'art. 41 della L.R. 16 agosto 1993 n. 26 e succ. mod. e del Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati, D.C.P. n. 28 del 23.06.2009, provvede al controllo di specie selvatiche e domestiche inselvatichite mediante:
 - a) la realizzazione di corsi per operatori faunistici di cui al successivo art. 6;
 - b) l'istituzione e l'aggiornamento dell'Albo degli operatori di cui al successivo art. 8;
 - c) la predisposizione del contingente di esemplari appartenenti alle specie oggetto di controllo, di cui al successivo art. 3;
 - d) l'elaborazione dei dati quantitativi e qualitativi degli abbattimenti e la relativa informazione/comunicazione alla Regione Lombardia, all'I.S.P.R.A., agli Ambiti Territoriali di Caccia ed al Comprensorio Alpino interessati;
 - e) l'applicazione dei provvedimenti disciplinari e di revoca dell'incarico agli operatori faunistici.
2. Le attività di cui al precedente comma 1, di competenza del Settore Gestione Faunistico-Venatoria, sono realizzate in stretta cooperazione con il Settore Sicurezza – Nucleo Faunistico della Polizia Provinciale il quale provvede a:
 - a) segnalare la presenza di situazioni critiche sul territorio riconducibili all'eccessiva presenza, accertata anche mediante specifici censimenti, di fauna selvatica e/o domestica inselvatichita (anche sulla base di richieste di intervento avanzate dalle Organizzazioni professionali agricole, dai Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia e Comprensorio alpino, dalle Associazioni venatorie e dai privati cittadini);
 - b) programmare l'attività degli operatori autorizzati e coordinare anche direttamente quando necessario, gli interventi di controllo;
 - c) attuare direttamente ed in particolare nelle situazioni più problematiche il controllo selettivo della fauna selvatica e domestica inselvatichita, mediante interventi diurni e notturni;
 - d) segnalare al Settore Gestione Faunistica ogni informazione utile al fine delle applicazioni dei provvedimenti disciplinari previsti a carico degli operatori faunistici.

ALLEGATO PV 31
DEL 29 OTT 2013

IL PRESENTE DOCUMENTO SI
COMPONE DI N. 11 PAGINE

Art. 3 - Elenco delle specie oggetto di controllo

1. Rientrano nelle finalità delle presenti disposizioni le seguenti specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita:
 - a) Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
 - b) Cormorano (*Phalacrocorax carbo*);
 - c) Piccione torraio (Columba livia forma domestica);
 - d) Scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*);
 - e) Minilepre (*Silvilagus floridamus*);
 - f) Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
 - g) Nutria (*Myocastor coypus*);
 - h) Volpe (*Vulpes vulpes*).Tutte le specie previste dall'art. 26 del Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati D.C.P. n 28 del 23.06.2009 (controllo degli ungulati).
2. Può altresì essere oggetto di controllo ogni altra specie di fauna selvatica o domestica inselvatichita che arrechi ingenti danni al patrimonio agricolo, zootecnico, forestale, faunistico e ittico o per motivi sanitari.
3. Per ogni singola specie è predisposto da parte del Settore Gestione Faunistica un apposito piano di prelievo, approvato dall'I.S.P.R.A.

Art. 4 - Soggetti incaricati

1. Come disposto dalla normativa vigente, il controllo è attuato dal personale del Nucleo Faunistico di Polizia Provinciale, che potrà altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attua il controllo, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonchè delle guardie forestali, degli agenti venatori volontari provinciali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.
2. Il controllo è attuato altresì dagli operatori espressamente autorizzati dalla Provincia, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica, che dovranno attenersi alle indicazioni delle presenti disposizioni ed a quelle fornite dal Nucleo Faunistico di Polizia Provinciale.
3. Per quanto riguarda il controllo della fauna selvatica o domestica inselvatichita all'interno delle aziende faunistiche venatorie e agri-turistiche venatorie, vige quanto disposto dalle modifiche e integrazioni attuative della D.G.R. 19 Giugno 1998 - n. 6/36929 all'art. 7- comma 7.8.

Art. 5 - Armi e mezzi utilizzabili

1. Per il controllo mediante abbattimento di avifauna e mammiferi di piccola e media taglia, da parte degli operatori autorizzati, sono consentite esclusivamente armi a canna liscia previste dall'art. 13 - comma 1 della Legge n. 157/92 (fucile con canna ad anima liscia fino a 2 colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di 2 cartucce, di calibro non superiore al 12).
2. Per il controllo mediante abbattimento della specie cinghiale, con la tecnica della girata con cani, sono consentiti i fucili ad anima liscia di calibro 12, 16 e 20, con munizioni a palla unica ed i fucili a canna rigata di calibro non inferiore a 7 mm. incluso il calibro .270. Sono ammessi anche gli express ed i fucili combinati a due canne. Il serbatoio

- (caricatore) delle armi a canna liscia e rigata, anche semiautomatiche, deve essere limitato, in modo non modificabile, a contenere non più di due colpi.
3. Nel Comprensorio Alpino di Caccia il serbatoio delle armi a canna liscia ed a canna rigata, anche semiautomatiche, deve essere limitato, in modo non modificabile a contenere non più di un colpo.
 4. Per il controllo tramite abbattimento della specie cinghiale, con la tecnica selettiva da appostamento, laddove è autorizzato dalla Polizia Provinciale l'utilizzo dell'arma a canna rigata, la carabina deve essere a caricamento singolo manuale e munita di ottica di puntamento (canocchiale di mira).
 5. L'utilizzo delle armi a canna rigata è consentito esclusivamente agli operatori abilitati, come previsto dal Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati, D.C.P. n. 28 del 23.06.2009, all'art. 22 - comma 10.
 6. Per il controllo mediante abbattimento delle altre specie di ungulati, sono utilizzabili solo armi a canna rigata a caricamento singolo manuale, munite di ottica di puntamento (canocchiale di mira).
 7. E' vietato l'utilizzo di ottiche di puntamento con fattore di ingrandimento superiore a 12 e l'uso di fucili a canna rigata con diametro, al vivo di volata, pari o superiore a 18 mm. e con bossolo a vuoto superiore a 68 mm.
 - a) Per il prelievo del capriolo sono ammessi calibri non inferiori a 6 mm.
 - b) Per il prelievo del muflone sono ammessi calibri non inferiori a 6,5 mm.
 - c) Per il controllo tramite abbattimento di daino, cervo e ammotrago, il calibro minimo utilizzabile è pari a 7 mm. incluso il calibro .270.
 8. E' inoltre consentito l'uso di trappole e di richiami vivi ad azione selettiva, preventivamente autorizzate dalla Polizia Provinciale Nucleo Faunistico della Provincia di Varese.
 9. Per il controllo della specie Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), è consentito l'uso del Furetto (*Mustela putorius furo*).
 10. Apposite deroghe possono essere previste per situazioni specifiche, anche relative a specie attualmente non oggetto di controllo, disposte dalla Polizia Provinciale Nucleo Faunistico della Provincia di Varese.
 11. Gli operatori qualificati partecipano agli interventi di controllo con proprie armi e munizioni, in buono stato d'uso e regolarmente denunciate.

Art. 6 - Operatori qualificati

1. Per l'attuazione del controllo, la Provincia di Varese si avvale anche della collaborazione di operatori faunistici, espressamente abilitati e selezionati attraverso la *frequenza obbligatoria di uno specifico corso* di preparazione alla gestione faunistica, organizzato dal Settore Gestione Faunistica della Provincia di Varese. Tale abilitazione è valida solo per la Provincia di Varese. I contenuti del corso, il numero massimo di soggetti ammissibili per ogni edizione e l'articolazione dello stesso saranno successivamente specificati. Il Corso è suddiviso in tre sezioni:
 - a) una sezione specifica e distinta per il controllo delle specie di avifauna e mammiferi di media e piccola taglia;
 - b) una sezione specifica e distinta per il controllo della specie cinghiale;
 - c) una sezione specifica e distinta per il controllo delle altre specie di ungulati.
- 1 bis.** Al corso di cui al precedente comma 1 possono partecipare anche coloro che non hanno i requisiti di cui al successivo comma 2 lettere c), d) e) e comma 3 e 4, necessari

per acquisire l'abilitazione al ruolo di Operatore Faunistico; coloro che hanno frequentato compiutamente il corso possono sostenere il relativo esame e conseguire l'idoneità, mentre l'abilitazione si consegue al raggiungimento di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento.

2. Per ottenere l'abilitazione al ruolo di Operatore Faunistico è necessario:
 - a) essere in possesso della licenza di porto di fucile per uso caccia da almeno **3 anni**, con il relativo versamento in corso di validità;
 - b) essere titolare di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi di cui all'art. 12 comma 8, della L. 157/1992, valevole anche per operazioni di controllo debitamente autorizzate dalla Provincia, anche effettuate al di fuori del periodo di caccia;
 - c) non aver riportato sanzioni di carattere penale o amministrativo in materia venatoria negli ultimi 3 anni;
 - d) essere residenti o domiciliati in provincia di Varese;
 - e) essere iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia od al Comprensorio Alpino di Caccia della provincia di Varese ove si effettueranno gli interventi.
 - f) superare con esito positivo un esame al termine del corso.
3. Per le operazioni di controllo della specie cinghiale, risulta altresì necessaria l'abilitazione al censimento ed al prelievo del cinghiale con metodi selettivi ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. c) del Regolamento per la Gestione faunistico – venatoria degli ungulati o con caccie collettive, come previsto dall'art. 6 comma 1 lettera h) del Regolamento per la Gestione faunistico – venatoria degli ungulati conseguita da almeno 3 anni e l'iscrizione all'apposito Albo provinciale della suddetta figura.
4. Per le operazioni di controllo delle altre specie di ungulati è analogamente necessaria l'abilitazione al censimento ed al prelievo degli ungulati con metodi selettivi come previsto dall'art. 6 comma 1 lett. c) del Regolamento per la Gestione faunistico – venatoria degli ungulati conseguita da almeno 3 anni e l'iscrizione ad apposito Albo provinciale della suddetta figura.
5. Sono altresì riconosciuti, in qualità di operatori faunistici gli ex agenti di Polizia Provinciale, Nucleo Faunistico, che sono stati dipendenti della Provincia di Varese per almeno 10 anni, purchè in possesso di licenza di porto di fucile per uso caccia e polizza assicurativa con estensione alle operazioni di controllo della fauna selvatica.

Art. 7 - Organizzazione degli operatori faunistici e modalità di intervento

- a) **NORME COMUNI PER IL CONTROLLO DI TUTTE LE SPECIE DI FAUNA SELVATICA**
 1. Gli operatori faunistici saranno autorizzati ad effettuare gli interventi di controllo con disposizione scritta di servizio nominativa, soggetta a rinnovo periodico, rilasciata dal Dirigente del Settore Sicurezza - Polizia Provinciale - Nucleo Faunistico.
 2. Gli operatori, sulla base degli ordini di servizio loro impartiti dal Nucleo Faunistico della Polizia Provinciale, intervengono all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia o Comprensorio Alpino di Caccia in cui risultano iscritti, di norma nella zona di residenza, salvo situazioni particolari da valutarsi discrezionalmente a cura del Nucleo Faunistico della Polizia Provinciale.

3. Gli Ambiti Territoriali di Caccia ed il Comprensorio Alpino di Caccia, entro il 1° maggio di ogni anno, inviano l'elenco degli Operatori Faunistici abilitati iscritti, al Settore Sicurezza – Polizia Provinciale – Nucleo Faunistico; tale elenco dovrà anche prevedere l'appartenenza alle relative squadre per quanto riguarda la caccia al cinghiale e l'appartenenza ai relativi Settori per quanto riguarda la caccia di selezione agli ungulati. In tal senso la Polizia Provinciale individua direttamente gli operatori da attivare tra i suddetti soggetti abilitati.

In base alle esigenze degli interventi, ove possibile, la Polizia Provinciale - Nucleo Faunistico prevederà una turnazione periodica degli operatori faunistici.

4. Gli interventi di controllo delle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita devono essere effettuati nel rispetto delle indicazioni particolari previste per ogni singola specie dalle disposizioni di servizio.

5. Gli operatori faunistici abilitati vengono attivati dal Nucleo Faunistico di Polizia Provinciale, in relazione alle esigenze territoriali ed alle specie coinvolte, anche per le vie brevi.

6. L'operatore faunistico ha l'obbligo di comunicare preventivamente l'uscita (orario, modalità e luogo dell'intervento) al Responsabile di zona della Polizia Provinciale - Nucleo Faunistico (senza tale avviso, l'uscita non risulta autorizzata).

7. Ha inoltre l'obbligo di rispettare rigorosamente le regole igienico-sanitarie nel maneggiare gli animali abbattuti dotandosi dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente.

8. Rientra tra i compiti di tutti gli operatori faunistici la partecipazione ai censimenti delle specie oggetto di controllo, la collaborazione per l'attuazione di metodi dissuasivi o ecologici nel controllo della fauna selvatica ed il supporto alle attività proprie del Nucleo Faunistico della Polizia Provinciale riguardanti il recupero ed il trasporto della fauna selvatica in difficoltà al centro recupero della fauna selvatica (C.R.A.S.).

9. Tutte le suddette operazioni, così come l'attivazione ed il coordinamento dell'attività degli operatori faunistici, sono di competenza del Nucleo Faunistico della Polizia Provinciale, al quale inoltre fa capo ogni valutazione circa la corretta condotta ed affidabilità dei soggetti attivati.

10. Non sono autorizzati interventi di controllo della fauna nei giorni festivi e prefestivi, fatte salve apposite deroghe previste per situazioni specifiche ed autorizzate dal Nucleo Faunistico della Polizia Provinciale.

b) NORME RELATIVE AL CONTROLLO DELLE SPECIE DI AVIFAUNA E MAMMIFERI DI PICCOLA E MEDIA TAGLIA

1. Le tecniche per il controllo di avifauna e mammiferi di piccola e media taglia sono le seguenti:

- a) interventi di controllo tramite abbattimenti;
- b) interventi di controllo tramite catture con gabbie-trappola o altri congegni di cattura;
- c) interventi di controllo con l'utilizzo del Furetto (*Mustela putorius furo*).

2. Per il controllo della suddetta fauna, la Polizia Provinciale - Nucleo Faunistico si avvale degli operatori faunistici abilitati iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia od al Comprensorio Alpino di Caccia interessato, individuando, preferibilmente, quelli residenti nelle zone ove è richiesto l'intervento.

3. L'operatore faunistico ha l'obbligo di comunicare preventivamente l'uscita (orario, modalità e luogo dell'intervento) al responsabile di zona della Polizia Provinciale Nucleo Faunistico.
4. Per quanto riguarda le gabbie-trappola, o altri congegni di cattura, questi devono essere nominativamente assegnati, individuati tramite targa identificativa con un numero progressivo e dicitura della Provincia di Varese. Il loro utilizzo è regolamentato secondo quanto previsto nelle specifiche disposizioni di servizio previste per ogni singola specie.

c) NORME RELATIVE AL CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE

1. Le tecniche per il controllo diretto della popolazione di cinghiale sono le seguenti:
 - a) interventi di controllo da appostamento;
 - b) interventi di controllo tramite abbattimento con la tecnica della girata con cani;
 - c) interventi di controllo tramite gabbie-trappola e chiusini di cattura ad azione selettiva.
2. All'interno dei settori e delle zone ove è autorizzata la caccia collettiva al cinghiale (SCCC e ZCCC), come previsto dal Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati, approvato con D.C.P. n. 28 del 23.06.2009, la Polizia Provinciale si avvale degli operatori faunistici abilitati, iscritti alle relative squadre di caccia al cinghiale.
3. Nell'Ambito Territoriale di Caccia, i capi squadra di caccia al cinghiale in carica, che partecipano attivamente alla prevenzione passiva dei danni alle colture agricole, sono i referenti dei suddetti operatori; nel Comprensorio Alpino di Caccia, tale funzione viene esercitata dal coordinatore di Settore in carica.
4. Gli abbattimenti sono da effettuarsi a cura degli operatori nel territorio di competenza (esclusivamente presso i fondi interessati dai danni e nell'ambito della zona di pertinenza), per i quali sia stato richiesto l'intervento della Polizia Provinciale. Tali interventi possono essere effettuati anche in orario notturno e con l'ausilio di fonti luminose.

Apposite deroghe potranno essere previste per situazioni specifiche, anche relativamente alle zone di intervento, previa autorizzazione del Nucleo Faunistico di Polizia Provinciale.

Al di fuori delle zone ove si pratica la caccia collettiva al cinghiale, la Polizia Provinciale individua direttamente gli operatori da attivare tra i soggetti abilitati.
5. L'operatore faunistico ha l'obbligo di:
 - a) comunicare al responsabile di zona della Polizia Provinciale, entro le ore 12.00 dello stesso giorno, l'orario di uscita ed il luogo dell'intervento;
 - b) svolgere il servizio nella zona precedentemente comunicata sino al termine dell'intervento senza effettuare spostamenti in altre località;
 - c) dichiarare ogni colpo esplosivo e comunicare immediatamente gli eventuali abbattimenti effettuati al Responsabile di zona del Nucleo Faunistico della Polizia Provinciale. Quest'ultimo, inoltre, deve essere immediatamente avvisato in caso di ferimento e di non recupero dell'ungulato oggetto del controllo, perché possano essere celermente attivate le operazioni di recupero con il cane da traccia;
 - d) apporre al tendine di Achille di tutti gli ungulati abbattuti, un contrassegno inamovibile, predisposto dalla Provincia di Varese, prima di qualsiasi movimentazione;
 - e) conferire al Punto di controllo autorizzato per l'effettuazione delle eventuali analisi veterinarie, tutte le carcasse dei cinghiali abbattuti.

6. Per ragioni di sicurezza, salvo diversa indicazione, non potendo gli interventi essere effettuati individualmente, gli operatori pertanto dovranno uscire in coppia. Avuto inoltre riguardo alla pericolosità degli interventi effettuati in orario notturno, con munizioni a palla, nonché alla necessità di salvaguardare la sicurezza degli operatori e la pubblica incolumità, il numero dei selecontrollori, da impiegare nelle singole zone, non deve essere superiore a due elementi.
7. Nel corso delle operazioni di controllo tramite abbattimento, è fatto obbligo di indossare giubbini con pettorale e dorsale di colore ad alta visibilità (arancione o giallo).
8. Per quanto riguarda le gabbie-trappola, o altri congegni di cattura, questi devono essere nominativamente assegnati, individuati tramite targa identificativa con un numero progressivo e dicitura della Provincia di Varese. Il loro utilizzo è regolamentato secondo quanto previsto nelle specifiche disposizioni di servizio.
9. Gli operatori faunistici specializzati nel controllo della specie cinghiale, sono tenuti a partecipare attivamente anche alle operazioni di prevenzione passiva dei danni alle colture agricole ed alla prevenzione degli incidenti (posizionamento catarifrangenti antiselvaggina e loro manutenzione, etc. etc.).

d) NORME RELATIVE AL CONTROLLO DELLE ALTRE SPECIE DI UNGULATI

1. La tecnica per il controllo diretto delle popolazioni di altri ungulati prevede l'intervento di controllo tramite abbattimento, esclusivamente in forma selettiva, da appostamento.
2. All'interno delle zone ove è autorizzato il prelievo venatorio selettivo degli ungulati (SCSU), come previsto dal Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati, approvato con D.C.P. n. 28 del 23.06.2009, la Polizia Provinciale si avvale degli operatori faunistici iscritti ai rispettivi settori (SCSU) che hanno, come referenti, i coordinatori di settore in carica.
3. Al di fuori dei settori ove si pratica la caccia selettiva degli ungulati, la Polizia Provinciale individua direttamente gli operatori da attivare tra i soggetti abilitati. Apposite deroghe potranno essere previste per situazioni specifiche, anche relativamente alle zone di intervento, previa autorizzazione del Nucleo Faunistico di Polizia Provinciale.
4. L'operatore faunistico ha l'obbligo di:
 - a) comunicare al Responsabile di zona della Polizia Provinciale, entro le ore 12.00 dello stesso giorno, l'orario di uscita ed il luogo dell'intervento;
 - b) svolgere il servizio nella zona precedentemente comunicata sino al termine dell'intervento senza effettuare spostamenti in altre località;
 - c) dichiarare ogni colpo esploso e comunicare immediatamente gli eventuali abbattimenti effettuati al Responsabile di zona del Nucleo Faunistico della Polizia Provinciale. Quest'ultimo inoltre deve essere immediatamente avvisato in caso di ferimento e di non recupero dell'ungulato oggetto del controllo, perché possano essere celermente attivate le operazioni di recupero con il cane da traccia;
 - d) apporre al tendine di Achille di tutti gli ungulati abbattuti, un contrassegno inamovibile, predisposto dalla Provincia di Varese, prima di qualsiasi movimentazione;
 - e) conferire al Punto di controllo autorizzato per l'effettuazione delle eventuali analisi veterinarie, tutte le carcasse degli ungulati abbattuti.
5. Per ragioni di sicurezza, salvo diversa indicazione, gli interventi non potranno essere effettuati individualmente, pertanto gli operatori dovranno uscire in coppia. Vista inoltre la pericolosità degli interventi effettuati anche in orario notturno, con munizioni a palla e

la necessità di sicurezza per gli operatori e per la pubblica incolumità, il numero dei selecontrollori da impiegare nelle singole zone, non deve essere superiore a due elementi.

6. Nel corso delle operazioni di controllo tramite abbattimento, è fatto obbligo di indossare giubbini con pettorale e dorsale di colore ad alta visibilità (arancione o giallo).
7. Gli operatori faunistici specializzati nel controllo delle specie di ungulati, sono tenuti a partecipare attivamente anche alle operazioni di prevenzione dei danni alle colture agricole ed alla prevenzione degli incidenti (posizionamento catarifrangenti antiselvaggina e loro manutenzione, etc. etc.).

Art. 8 - Albo degli Operatori qualificati

1. Per le finalità di cui agli artt. nn. 1 e 2, il Settore Gestione Faunistica della Provincia di Varese istituisce l'Albo degli operatori faunistici qualificati, distinto a seconda delle tre figure tecniche previste:
 - a) operatore faunistico abilitato al controllo di avifauna e mammiferi di media e piccola taglia;
 - b) operatore faunistico abilitato al controllo della specie cinghiale;
 - c) operatore faunistico abilitato al controllo della altre specie di ungulati.
2. In esso sono riportate le generalità dell'operatore faunistico, il titolo di abilitazione specifico conseguito, il numero e la data di rilascio del porto d'armi, i recapiti telefonici e telematici.

Art. 9 - Tesserino di riconoscimento

1. Il Settore Gestione Faunistica rilascerà un apposito tesserino di riconoscimento, che ogni operatore dovrà sempre portare seco durante gli interventi sul territorio, unitamente agli altri documenti in corso di validità abilitanti tale esercizio da esibire, qualora richiesti, agli Organi di Polizia.

Art. 10 - Norme comportamentali

1. Il controllo della fauna selvatica e domestica inselvatichita non è azione di caccia, ma intervento necessario e di pubblica utilità.
2. Gli interventi si attuano secondo le direttive impartite dalla Polizia Provinciale: di conseguenza, l'operatore non può intraprendere azioni ed interventi di propria iniziativa.
3. Gli operatori faunistici, nel corso delle operazioni, sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle leggi vigenti e ad assumere un comportamento corretto, evitando di causare situazioni lesive all'immagine della Provincia di Varese e dei suoi dipendenti.
4. Ai fini della salvaguardia dell'incolumità pubblica, è vietato sparare nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro ed a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, consortili o vicinali ad uso pubblico.
5. È altresì vietato sparare da distanza inferiore a 150 metri in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e posto di lavoro, da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, consortili o vicinali ad uso pubblico, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale.

6. È inoltre vietato sparare da distanza inferiore a 150 metri in direzione di macchine agricole in funzione.
7. È vietato sparare ad una distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di utilizzo di armi a canna rigata, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e posto di lavoro, da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, consortili o vicinali ad uso pubblico, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame del periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale, di macchine agricole in funzione.
8. Per l'abbattimento di ungulati, con la tecnica selettiva da appostamento, l'utilizzo di armi a canna rigata e di fucili caricati a palla unica è consentito esclusivamente da postazione fissa sopraelevata.
9. Il raggiungimento del luogo oggetto dell'intervento deve essere effettuato con fucile scarico nel fodero.
10. Apposite deroghe al rispetto delle distanze minime sopra elencate e per il controllo all'interno di aree protette, ove richiesto dall'Ente gestore, possono essere previste per l'abbattimento di alcune specie in situazioni ambientali particolari, esclusivamente sotto il diretto controllo del personale del Nucleo Faunistico di Polizia Provinciale. Resta inteso che la responsabilità civile e penale derivante da qualsiasi azione intrapresa nel corso degli interventi, è a carico dell'operatore faunistico.
11. Tutti gli interventi dovranno svolgersi in condizioni di massima sicurezza, al fine di evitare qualsiasi incidente.
12. Nel dubbio sull'identificazione di un esemplare di fauna selvatica o domestica inselvaticata e di eventuali pericoli per l'incolumità pubblica, l'operatore dovrà astenersi dallo sparare. L'abbattimento di eventuali animali feriti e la soppressione di quelli catturati senza l'utilizzo di armi da sparo dovranno avvenire garantendo la minor sofferenza possibile all'animale stesso.
13. Gli animali abbattuti e i bossoli non devono essere abbandonati sul territorio.
14. Tutte le carcasse degli esemplari di fauna selvatica abbattute nell'esercizio degli interventi di controllo dovranno essere recuperate e smaltite a cura del proprietario o conduttore del fondo sul quale si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e dell'operatore faunistico secondo le direttive stabilite del Servizio di medicina veterinaria. Fanno eccezione le carcasse commestibili degli ungulati che, se derivanti da abbattimenti effettuati dalla Polizia Provinciale – Sezione Faunistica, saranno destinate in beneficenza ad Enti, Fondazioni e ad Associazioni senza scopo di lucro, a cura del Settore Gestione Faunistica, se derivanti da abbattimenti effettuati da proprietario o conduttore del fondo sul quale si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, e da operatori faunistici autorizzati saranno destinate a titolo gratuito agli stessi, se lo richiedono, dopo le operazioni di controllo tecnico e veterinario previste dalla normativa vigente, da eseguirsi da loro cura e spese.
15. Nel caso di carcasse di ungulati, giudicate dal Servizio di medicina veterinaria non commestibili, sarà cura del Settore Gestione Faunistica provvedere al loro smaltimento.

Art. 11 – Rendicontazione delle attività svolte

a) NORME RELATIVE AL CONTROLLO DI TUTTE LE SPECIE DI UNGULATI

1. Ogni abbattimento effettuato deve essere comunicato al responsabile referente di zona della Polizia Provinciale e, successivamente, dovrà essere compilata un'apposita scheda giornaliera, completa dei dati biometrici (specie, sesso e classe di età) degli esemplari abbattuti.
2. Tale scheda dovrà essere consegnata agli uffici della Polizia Provinciale - Nucleo Faunistico per l'aggiornamento costante degli abbattimenti effettuati. Il Nucleo Faunistico provvederà mensilmente alla trasmissione dei dati a consuntivo al Settore Gestione Faunistica.
3. Tali dati saranno quindi comunicati dal Settore Gestione Faunistica agli Ambiti Territoriali ed al Comprensorio Alpino.

b) NORME RELATIVE AL CONTROLLO DELLE SPECIE DI AVIFAUNA E MAMMIFERI DI PICCOLA E MEDIA TAGLIA

1. Il numero degli uccelli e mammiferi abbattuti o catturati (ove richiesto, anche con i relativi dati biometrici) sarà annotato da ciascun operatore su apposite schede riepilogative debitamente predisposte, da trasmettere alla Polizia Provinciale secondo le modalità stabilite, che provvederà all'aggiornamento dei dati degli abbattimenti e alla trasmissione degli stessi al Settore Gestione Faunistica.
2. Tali dati saranno quindi comunicati dal Settore Gestione Faunistica agli Ambiti territoriali ed al Comprensorio alpino.

Art. 12 - Inosservanza delle disposizioni

1. L'abbattimento di fauna diversa da quella prescritta nelle disposizioni di servizio comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 30 della Legge n. 157/92 e la revoca definitiva dell'abilitazione di operatore faunistico (cancellazione dall'Albo provinciale).
2. L'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento comporta altresì, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni penali e/o amministrative previste dalla normativa vigente, l'adozione, a carico dei responsabili, dei provvedimenti disciplinari consistenti nella sospensione e/o nella revoca dell'abilitazione di operatori faunistici.
3. In particolare, è prevista l'applicazione di provvedimenti disciplinari nei casi di seguito riportati:
 - a) interventi di controllo senza l'autorizzazione della Polizia Provinciale - Nucleo Faunistico: revoca dell'abilitazione di operatore faunistico e obbligo di svolgere nuovamente l'esame di idoneità;
 - b) violazioni inerenti l'uso di armi e/o munizioni non consentite o con modalità non previste dal presente Regolamento: revoca dell'abilitazione di operatore faunistico e obbligo di svolgere nuovamente l'esame di idoneità;
 - c) violazioni inerenti l'uso di congegni di cattura non autorizzati: revoca dell'abilitazione di operatore faunistico e obbligo di svolgere nuovamente l'esame di idoneità;
 - d) dinieghi consecutivi dell'operatore faunistico attivato a svolgere gli interventi di controllo sulla base delle disposizioni impartitegli dalla Polizia Provinciale - Nucleo Faunistico: 1 (uno) anno di sospensione dell'abilitazione;

- e) messa in atto di comportamenti non collaborativi o rivolti alla conservazione delle specie oggetto di controllo: da 1 (uno) a 3 (tre) anni di sospensione dell'abilitazione;
 - f) messa in atto di comportamenti scorretti che possano ledere l'immagine della Provincia: 1 (uno) anno di sospensione dell'abilitazione;
 - g) mancata compilazione e consegna delle schede riepilogative: revoca dell'abilitazione di operatore faunistico ed obbligo di svolgere nuovamente l'esame di idoneità;
 - h) per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica, per ogni inadempienza prevista dal presente Regolamento, la sospensione dell'abilitazione per 1 (uno) anno.
4. Il Dirigente del Settore Gestione Faunistica, a suo insindacabile giudizio, sospende da uno a cinque anni, a seconda della gravità dell'illecito riscontrato, l'abilitazione di operatore faunistico a coloro che abbiano commesso infrazioni in materia venatoria.
5. I provvedimenti conseguenti sono formalmente adottati dal Dirigente del Settore Gestione Faunistica che detterà, a carico dei trasgressori, le relative disposizioni previste per ogni fattispecie considerata, e ciò a seguito di specifico rapporto di segnalazione inoltrato dal Nucleo Faunistico della Polizia Provinciale.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni della vigente normativa in materia.